

6



MONTE







NOTIZIE PRINCIPALI

DI

GIURISPRUDENZA

SUL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL SIG. G. B. SIREY

AVVOCATO AI CONSIGLI DEL RE ED ALLA CORTE
DI CASSAZIONE

TRAD. DAL FRANCESE CON IL CONFRONTO AL CODICE CIVILE E DI PROCEDU-
RA CIVILE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, PER SERVIRE DI SUPPLI-
MENTO AL CORSO DI PROCEDURA CIVILE DEL SIG. BERRIAT-SAINT-PRIX.



BIBLIOTECA PALERMO

Dalla Tipografia del fu Francesco Abbate Qm. Dom.

1823.

NOTIZIE PRINCIPALI

di

GIURISPRUDENZA

205

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL SIG. C. B. SIREY

AVVOCATO AI CONSIGLI DEL RE ED ALLA CORTE
DI CASSAZIONE

QUESTO LIBRO È IN CONTINUITÀ AL CODICE CIVILE E DI PROCEDURA
CIVILE DEL SIG. SIREY, PER SERVIRE DI SUPPLEMENTO
ALLO STESSO CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL SIG. SIREY.



NOTIZIE PRINCIPALI

DI

GIURISPRUDENZA

SUL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

— *—* —
OSSERVAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sulle Azioni, Eccezioni, Decadenze, Giurisdizioni.

N. B. Le lettere M. A. che si trovano nel confronto, significano Modificato
— Accresciuto.

Poche disposizioni legislative esistono sulle azioni, l'eccezioni, le decadenze e le giurisdizioni; in conseguenza i giureconsulti non hanno per guida che nozioni più o meno consacrate dalla *giurisprudenza*. — La Corte di cassazione, desiderò di riempir questo vuoto, allorchè ebbe a fare delle osservazioni sul progetto del Codice di procedura civile; e propose alcune regole per essere convertite in disposizioni legislative. Noi crediamo far cosa grata ai nostri Lettori, pubblicando queste regole o nozioni, che si legano alla *giurisprudenza* della Corte, costandoci per esperienza, che spessissimo la Corte v' attinge il principio di soluzione (1).

LIBRO I. — *Dell' amministrazione della giustizia in generale.*

1.

TITOLO I. — *Delle azioni.*

Niuno può impadronirsi, per via di fatto, di ciò che pretende essergli dovuto o appartenergli; e non può legittimamente ottenerlo, in caso di negativa del debitore o del ritentore, che per l'autorità de' tribunali competenti.

Il dritto di chiedere avanti i tribunali ciò che ci è dovuto o ciò

(1) Noi abbiamo cangiato il numerotage.

che ci appartiene chiamasi *azione*, e l'esercizio di questo dritto, *dimanda*.

L'interesse è la misura delle azioni; quegli il quale è senza interesse, non è ammissibile ad agire.

Ogni azione si considera sotto quattro punti di vista differenti;

1. Quale è la sua natura?
2. Quali gli oggetti che abbraccia?
3. Chi può, e contro chi puossi esercitarla?
4. Innanzi qual tribunale devesi, o la si può portare?

2.

SEZIONE I. — *Della natura delle azioni.*

Le azioni sono mobili o immobili; mobili, se il loro oggetto è mobile; immobili, se il loro oggetto è un immobile o un dritto riputato tale dalla legge.

Esse sono anche personali o reali.

L'azione personale è quella in virtù della quale si agisce in giustizia contro colui che ci è personalmente obbligato in forza d'un' obbligazione convenzionale o d'un obbligo senza convenzione.

Essa ha per oggetto i prestiti di qualunque sorte, o la nullità o rescissione d'un atto illegale o illegittimo, o la riparazione di qualche danno.

E' chiamata *personale*, perchè è attaccata alla persona obbligata, e perchè non può essere diretta che contro essa e i suoi eredi.

Per l'azione reale si rivendica una tal cosa determinata, mobile, o immobile, come fosse nostra proprietà.

Le azioni personali sono mobili: se però risultano d'un' obbligazione di consegnare un immobile determinato, sono riputate immobili, conforme agli articoli 526, 938, 1138, e 1583 del Codice Civile (— 449 862 1092 1428 C. P. 1).

Gli oggetti mobili sieguono la persona obbligata a consegnarli. Così le azioni reali mobili non sono distinte dall'azioni personali che nei casi specificati dalla legge.

3.

Delle azioni rescissorie ed alternative.

Le azioni rescissorie per causa di dolo, violenza o lesione, sono personali, qualunque sia il loro oggetto, mobile od immobile.

Lo stesso è dell'obbligazioni alternative; ma, se l'azione ha preceduto l'esercizio dell'azione, e l'oggetto scelto è un immobile, allora sarà riputata immobile.

Le azioni rescissorie s'esercitano contro coloro coi quali si ha contratto e contro i loro eredi; e si possono anche citare in causa i terzi.

possessori, affinchè la sentenza a intervenire sia comune a tutte le parti.

Quegli il quale ha molte cause di rescissione, deve cumularle nella medesima istanza: non sarà ammissibile a proporle una seconda dopo aver perduto sopra una prima in prima istanza meno che la seconda non sia stata scoperta posteriormente all'introduzione dell'azione.

4.

Dell'azione di rilievo (1).

L'azione di rilievo in caso d'evizione è personale: viene esercitata contro il venditore o contro colui che lo rappresenta, dal compratore o da colui che lo rappresenta a titolo universale o a titolo particolare.

E' accessoria o principale.

E' riputata accessoria, se è intentata e seguita nello stesso tempo dell'azione in evizione e nella medesima istanza; ed allora siegue la sorte dell'azione in evizione.

E' principale, se è intentata separatamente, e non differisce in niente da ogni altra azione principale.

5.

Dell'azione di pegno, e dell'azioni ipotecarie.

Queste due azioni sono reali.

L'azione di pegno compete al debitore per ripetere l'effetto mobile che ha dato in pegno al suo creditore, quando questi abusa del pegno, o quando il debitore è liberato.

Essa non può esercitarsi che contro il creditore e contro i suoi eredi.

L'azione ipotecaria propriamente detta, appartiene al creditore o ai suoi eredi o aventi causa, per chiedere la spropriazione forzata dell'immobile che gli è ipotecato per sicurezza del suo credito.

S'esercita contro ogni possessore dell'ipoteca o di parte di questa.

L'azione per dichiarazione d'ipoteca è riputata reale, siccome quella per cancellazione d'iscrizione ipotecaria. Questa ultima è principale o accessoria come è dichiarato all'articolo 2159 del Codice civile.



(1) Vedete Cod. di proced. civ., art. 32, 49, 69, 175 (— 36, 164, 269, C. P. B.)

SEZIONE II. — *Delle azioni miste.*

Vi sono delle azioni alle quali dassi più particolarmente che ad ogni altra, il nome d' *azione mista*, cioè a dire reale insieme e personale, poichè oltre la rivendicazione d' una cosa, abbracciano quasi sempre de' prestiti.

Le azioni miste sono:

La petizione d' eredità,

La dimanda per la divisione di successione,

Quella per la divisione d' uno o di più oggetti particolari appartenenti in comune a molti individui,

L' azione per l' apposizione de' limiti.

7.

Della petizione d' eredità.

Per la petizione d' eredità, si domanda la remissione d' una successione o di parte di essa.

Essa compete a colui il quale è erede, sia *ab intestato*, sia in virtù d' un testamento valido, ed ai suoi eredi o aventi causa.

S' esercita contro il possessore della successione intiera o d' una parte, siccome contro colui il quale, per dolo, ha cessato di possedere.

8.

Dell' azione per la divisione.

L' azione per la divisione di successione è quella che ciascuno erede ha contro i suoi coeredi, per obbligarli a dividere i beni ereditarij che sono comuni fra loro.

S' esercita secondo le regole prescritte agli articoli 815, 816 e seguenti del codice civile (— 734 735 C. P. i.).

L' azione per la divisione d' un bene particolare appartiene a coloro i quali hanno una cosa particolare comune tra loro, a titolo di proprietà.

Queglino i quali hanno preso in comune un bene a pigione o ad affitto, non hanno questa azione che nel caso in cui la coltivazione può dividersi senza pregiudicare il proprietario.

Così del pari di due usufruttuarij o di due possessori del medesimo bene, a titolo d' anticresi.

Ogni azione per la divisione è imprescrittibile, finchè i socj godessero in comune, benchè un solo sia di fatto possessore del bene.